

b) Incoraggiare lo sviluppo ulteriore della ricerca sulla pace che coinvolga la partecipazione delle donne per esaminare l'impatto dei conflitti armati sulle donne e sui bambini, e la natura e il contributo della partecipazione delle donne ai movimenti per la pace in ambito nazionale, regionale e internazionale; avviare ricerche e identificare meccanismi per la prevenzione della violenza e per la soluzione dei conflitti e fare in modo che essi siano diffusi tra il pubblico, affinché siano utilizzati dalle donne e dagli uomini;

c) Sviluppare e diffondere la ricerca sulle conseguenze fisiche, psicologiche, economiche e sociali dei conflitti armati sulle donne, in particolare le giovani donne e le bambine, allo scopo di sviluppare politiche e programmi che attenuino le conseguenze dei conflitti;

d) Considerare la creazione di programmi educativi per bambine e bambini per sviluppare una cultura della pace che abbiano al centro la soluzione dei conflitti con mezzi non violenti e la promozione della tolleranza;

Obiettivo strategico E.5: *Fornire protezione, assistenza e formazione alle rifugiate e alle donne profughe che abbiano bisogno di protezione internazionale e alle donne profughe nel proprio Paese*

Iniziative da assumere

147. Da Governi, organizzazioni intergovernative e non governative e altre istituzioni preposte alla protezione, assistenza e formazione delle donne rifugiate e profughe, tra cui l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e il Programma alimentare mondiale, secondo le circostanze:

a) Compiere passi per garantire che le donne siano pienamente coinvolte nella pianificazione, delineazione, applicazione, controllo e valutazione di tutti i progetti di breve e lunga durata per fornire assistenza ai rifugiati e ai profughi inclusa l'amministrazione dei campi profughi e delle risorse. Fare in modo che le donne rifugiate e profughe e le bambine abbiano accesso diretto ai servizi disponibili;

b) Offrire adeguata protezione e assistenza alle donne e ai bambini profughi all'interno del loro stesso Paese e trovare soluzioni — a scopo di prevenzione — alle cause profonde della loro fuga e, se possibile, facilitare il loro ritorno o reinsediamento;

c) Compiere passi per proteggere la sicurezza e la integrità fisica delle donne rifugiate e profughe durante il loro trasferimento e al momento del loro ritorno alle comunità di origine, in particolare per mezzo di programmi di reinserimento; prendere efficaci misure per proteggere dalla violenza le donne che sono rifugiate o profughe; condurre una imparziale e completa indagine su tali violazioni e condurre a giudizio i colpevoli;

d) Riconoscendo pienamente e rispettando il principio del non rimpatrio forzato dei rifugiati, prendere tutte le misure necessarie ad assicurare il diritto delle donne rifugiate e profughe a un ritorno volontario, sicuro, dignitoso e protetto alle loro case;

e) Adottare misure, a livello nazionale, se opportuno, con la cooperazione internazionale, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, per trovare soluzioni durature alle questioni relative alle donne profughe nel loro Paese, incluso il loro diritto a un volontario e sicuro ritorno al loro luogo di origine;

f) Assicurare che la comunità internazionale e le organizzazioni internazionali forniscano risorse finanziarie e di altra natura per garantire aiuti di emergenza e assistenza di più lungo periodo che prendano in considerazione le specifiche esigenze e le risorse e le potenzialità delle donne rifugiate e profughe. Provvedendo alla protezione e all'assistenza, adottare adeguate misure per eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne e delle bambine soprattutto per garantire il loro accesso paritario, appropriato e adeguato a cibo, acqua, rifugi, istruzione, servizi sanitari e sociali, in particolare sulla salute riproduttiva e l'assistenza alla maternità e ai servizi per combattere le malattie tropicali;

g) Facilitare la distribuzione di materiali educativi nelle lingue appropriate — anche in situazioni di emergenza — allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze della interruzione delle attività scolastiche tra i bambini rifugiati e profughi;

h) Applicare le norme internazionali che garantiscono uguale accesso e trattamento alle donne e agli uomini nella determinazione della condizione di rifugiato e della concessione del diritto di asilo, incluso il pieno rispetto e osservanza del principio del non rimpatrio forzato per mezzo, tra l'altro, di un aggiornamento delle procedure nazionali in modo che esse siano in conformità con le norme internazionali, e considerando di riconoscere lo stato di rifugiato a quelle donne la cui richiesta si basa su una comprovata paura di persecuzione per mezzo di violenza sessuale, e altre discriminazioni sessuali secondo quanto stabilito nella Convenzione di Ginevra del 1951⁽²⁸⁾ sulla condizione di rifugiato, e il Proto-

collo del 1967⁽²⁹⁾, e consentire l'accesso di personale appositamente specializzato, incluso il personale femminile, per interrogare le donne su episodi delicati o dolorosi, come l'attentato al pudore, che esse hanno subito;

i) Sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati per lo sviluppo di criteri e direttive sulle risposte da dare a persecuzioni dirette in modo particolare contro le donne, scambiando informazioni con altri Stati sulle loro iniziative per creare criteri e direttive e sistemi di controllo per accertare la loro corretta ed effettiva applicazione;

j) Promuovere le capacità di autonomia delle donne rifugiate e profughe che necessitano di protezione internazionale e fornire programmi di formazione per donne, in particolare per giovani donne, alle responsabilità e alle capacità decisionali tra i rifugiati e le comunità di rimpatriati;

k) Fare in modo che i diritti fondamentali delle donne rifugiate e profughe siano protetti e che le donne rifugiate e profughe siano consapevoli di tali diritti. Fare in modo che la vitale importanza della riunificazione delle famiglie sia riconosciuta;

l) Permettere, se necessario, alle donne dichiarate rifugiate l'accesso a programmi di formazione professionale, compresi, in particolare, corsi di lingue, una formazione alla creazione e gestione di piccole imprese, di servizi di assistenza e di consulenza su tutte le forme di violenza contro le donne, in particolare per le vittime di torture e di traumi. I Governi e gli altri donatori dovranno aumentare in misura sostanziale il contributo internazionale ai programmi di assistenza alle donne rifugiate e alle altre donne profughe aventi bisogno di protezione internazionale, particolarmente nei Paesi che ospitano il più grande numero di rifugiati, considerando i bisogni di larghe popolazioni di rifugiati e il bisogno di allargare il numero dei donatori e di ottenere una più estesa distribuzione degli oneri;

m) Stimolare la consapevolezza del pubblico sui contributi portati dalle donne rifugiate ai loro nuovi Paesi di residenza; promuovere la comprensione dei loro diritti fondamentali e delle loro esigenze e capacità; e incoraggiare la reciproca comprensione e accettazione per mezzo di programmi educativi a favore dell'armonia multiculturale e tra le razze;

n) Fornire servizi di base e di sostegno alle donne che sono profughe dal loro luogo di origine a causa di terrorismo, violenza, traffico di droga o altre ragioni legate a situazioni di violenza;

o) Stimolare la consapevolezza dei diritti fondamentali delle donne e fornire, secondo le circostanze, programmi educativi sui diritti

umani al personale militare e di polizia che opera in zone di conflitto armato e nelle zone di accoglienza dei rifugiati.

148. Dai Governi:

a) Diffondere e applicare le linee guida UNHCR/ACNUR sulla protezione delle donne rifugiate e le direttive sulla valutazione e assistenza delle vittime di traumi e violenze, o altre analoghe direttive, in stretta collaborazione con le donne rifugiate, in tutti i settori relativi a programmi per rifugiati;

b) Proteggere le donne e i bambini che emigrano come membri di una stessa famiglia da ogni abuso o violazione dei loro diritti fondamentali che potranno commettere le entità di accoglienza e considerare di prolungare il loro permesso di soggiorno se la loro unione familiare dovesse dissolversi, nei limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali.

Obiettivo strategico E.6: *Fornire assistenza alle donne che vivono in colonie e in territori non autonomi*

Iniziative da assumere

149. Da Governi, organizzazioni intergovernative e non governative:

a) Sostenere e promuovere il riconoscimento del diritto dei popoli alla autodeterminazione sancito, tra l'altro, dalla Dichiarazione e Programma di azione di Vienna, allestendo programmi speciali di formazione alle responsabilità e alla presa di decisioni;

b) Sensibilizzare il pubblico, se necessario, per mezzo dei media, dell'istruzione a tutti i livelli e di programmi speciali, per far meglio conoscere la situazione delle donne delle colonie e dei territori non autonomi.

F. DONNE ED ECONOMIA

150. Esistono considerevoli differenze tra donne e uomini nell'accesso al potere e nelle opportunità di agire sulle strutture economiche nella società. Nella maggior parte del mondo le donne sono praticamente assenti o sono rappresentate in misura minima nei processi decisionali economici, inclusa la formulazione di politiche economiche, finanziarie, monetarie e commerciali, così come nel sistema di tassazione e nelle regole concernenti la retribuzione. Poiché spesso è all'interno di questo